



COMUNE DI CECINA  
(Provincia di Livorno)



REGOLAMENTO COMUNALE  
DI TUTELA DEGLI ANIMALI  
E  
DI INTERAZIONE UOMO-ANIMALE

**Assessorato alla Qualità della Vita**

**Ass. Samuele Lippi**

**Regolamento elaborato da Silvia Macelloni  
Medico Veterinario Comportamentale**

<b>Mariangela Arnavas</b>	<b>Dirigente Servizi alla Persona</b>
<b>Milvia Poli</b>	<b>Assessorato alla Qualità della Vita</b>
<b>Elena Cantini</b>	<b>Assessorato alla Qualità della Vita</b>

## **TITOLO I**

### **I PRINCIPI**

#### **Art. 1 – Principi e finalità**

1. Il Comune di Cecina, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza, il rispetto e la cura nel proprio territorio di animali, quali individui fondamentali e indispensabili per la natura e per l'uomo.
2. Il Comune di Cecina, consapevole delle valenze psicologiche, formative e di sostegno del referente animale, opera affinché sia promossa nel sistema educativo dell'intera popolazione la creazione di un rapporto uomo-animale indirizzato in forme di equilibrio rispettose dell'animale e della convivenza civile.
3. A tal fine, il Comune promuove e sostiene la conoscenza degli animali e l'instaurarsi di una corretta convivenza con essi, anche attraverso campagne di informazione che educino i cittadini alla giusta scelta, cura, educazione, gestione e conduzione nei luoghi pubblici dell'animale familiare.
4. Il Comune di Cecina, al fine di permettere a bambini e ragazzi occasioni di incontro con gli animali e di incoraggiare un rapporto equilibrato con essi, promuove e sostiene nelle proprie Scuole di ogni ordine e grado Progetti di Zooantropologia Didattica, disciplina che sfrutta le valenze scaturenti dalla relazione con l'animale a fini educativi, formativi, didattici.
5. Il Comune di Cecina promuove, sostiene e disciplina (TITOLO V) le attività di Pet Therapy pubbliche e private, svolte da personale qualificato e con la collaborazione di animali adatti allo scopo. Il Comune, infatti, riconosce alle Attività Assistite da Animali (AAA) e le Terapie Assistite da Animali (TAA) un ruolo affettivo, socio-sanitario e in generale di supporto e ausilio, essenziale e non altrimenti surrogabile in molte situazioni di disagio, malattia, solitudine e abbandono.

#### **Art. 2 – Valori etici e culturali**

1. Il Comune di Cecina, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Cecina valorizza la tradizione e la cultura biocentrica della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa della diversità delle specie viventi.
3. Il Comune di Cecina promuove e sostiene le iniziative pubbliche e private tese alla salvaguardia degli animali e del loro ambiente d'origine e alla diffusione di un'adeguata conoscenza, da parte di personale qualificato, delle loro attitudini e caratteristiche.

#### **Art. 3 – Competenze del Sindaco e tutela degli animali**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/02/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Il Comune, in base alla L. 281/1991, alla L.R. 43/1995 (e successive modifiche LL.RR. 90/1998, 41/2002 e 10/2004) e alla L. 189/2004, promuove e disciplina la tutela degli

animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

5. Per le finalità sopraindicate, il Comune collabora con le associazioni per la protezione degli animali e le associazioni venatorie presenti sul territorio, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.

## **TITOLO II**

### **DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 4 – Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione di cui alla L. 281/1991, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli Artt. 1 e 2 della L. 157/1992.
3. La definizione di cucciolo si applica ad animali fino a quattro mesi di vita, lattanti o non.
4. La definizione di cucciolone si applica ad animali fino a sei mesi di vita.

#### **Art. 5 – Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Cecina.

#### **Art. 6 – Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito , vietando comunque sia l'allevamento di animali da pelliccia che di animali per sperimentazioni;
  - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca come ben delineato dalla legge quadro nazionale n°157 del 1992 e dalla legge regionale della Toscana n°3 del 1994 e loro successive modifiche;
  - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, durante il periodo di apertura della caccia, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
  - d) alla attività di disinfestazione e derattizzazione.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 7 – Divieti**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali privi dell'acqua o del cibo necessario, in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo, od in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento.
3. E' vietato sottoporre gli animali a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
4. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima delle 8 settimane di vita, tranne nel caso sussistano gravi motivazioni, certificate da un Medico Veterinario. I cuccioli di cane non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
5. E' vietato tenere i cani legati o alla catena, salvo casi di assoluta necessità dettati da pericolo per l'incolumità dell'animale stesso, di altri animali o di persone (in tali casi si dovranno rispettare le disposizioni dell'Art. 14, comma 6) o laddove ci siano limitazioni urbanistiche o igieniche.
6. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche temporanei. In particolare è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto non comunicanti con l'abitacolo della vettura o comunque in spazi angusti tali da privare della luce e dell'aria necessaria al benessere dell'animale stesso.
7. E' vietato nelle strade Comunali condurre animali al guinzaglio tramite veicoli in movimento, come regolamentato dal Codice della Strada. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi, a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso si deve utilizzare la pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
8. E' vietato istruire o addestrare animali ricorrendo a metodi coercitivi, violenze fisiche e psicologiche, percosse o costrizione fisica in ambienti angusti e poveri di stimoli, che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica, come anche i collari elettrici e con le punte, per dirigere il comportamento di animali. Tale divieto è applicato anche e soprattutto agli animali avviati alla macellazione.
10. Altri tipi di collari, quali ad esempio i collari a strangolo o quelli con dispositivi a spruzzo, soffio od ultrasuoni, non potranno essere utilizzati qualora causino anche il minimo danno psico-fisico all'animale.
11. E' vietato per i cani l'uso di museruole stringibocca, salvo speciali deroghe certificate da Medico Veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e accompagnare sempre l'animale.
12. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code e orecchi di animali domestici, tagliare la prima falange al dito dei gatti (onisetomia), operare la devocalizzazione.
13. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.
14. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
15. E' vietato esporre animali al pubblico in strutture che non garantiscano loro di celarsi alla vista delle persone, garantendo così un livello di disturbo il più basso possibile.
16. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia o recinto. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per ogni soggetto.

17. E' vietato disturbare, rimuovere, distruggere o rendere inaccessibili nidi, tane e rifugi di animali selvatici, in particolare è vietato l'abbattimento di nidi di uccelli, occupati o anche solamente in costruzione, al di fuori dei casi di comprovata necessità dovuti alla pubblica incolumità, a motivazioni di ordine igienico-sanitario o di sicurezza in genere.
18. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che alloctona, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi o qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti dai Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle vigenti leggi.
19. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti o esche in genere contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere ad altre specie animali.
20. E' fatto assoluto divieto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio madri con cuccioli, cuccioli, cuccioloni, animali selvatici o animali non in buono stato di salute o in evidente stato di maltrattamento.
21. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo. La norma non si applica per: a) la cessione di animali in via amichevole tra privati cittadini; b) le Associazioni Animaliste e Ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito di iniziative a scopo di adozione.
22. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di circo o spettacolo ambulante o itinerante, pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempra, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie esotiche, specie selvatiche autoctone ed alloctone. E' inoltre vietato l'utilizzo per lo stesso scopo di cuccioli, cuccioloni, femmine in allattamento, animali sofferenti od in non perfette condizioni di salute psicofisica, anche se appartenenti a specie domestiche. Non sono comprese nella presente norma: a) iniziative finalizzate alla prevenzione del randagismo e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale; b) l'esposizione da parte dei centri di recupero gestiti da associazioni ambientaliste qualora riguardi esclusivamente animali irrecuperabili inseriti in programmi di educazione ambientale adeguatamente strutturati; c) l'annuale Fiera dei Volatili purché provenienti esclusivamente da allevamenti con obbligo di dichiarazione di origine da parte del proprietario; d) mostre di animali domestici, effettuate comunque nel rispetto delle norme del presente articolo. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente comma, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata e nei casi più gravi la revoca dell'autorizzazione stessa, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
23. E' severamente vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti od offesa alle persone o altri animali.
24. E' vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione e addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani.
25. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
26. E' vietata la detenzione di animali non appartenenti alla fauna selvatica autoctona, o di ibridi di qualsiasi tipologia, in condizioni di libertà o comunque senza le necessarie misure di cautela che ne impediscano la dispersione nel territorio o il contatto con animali selvatici allo stato libero. La mancata ottemperanza a questa disposizione da parte di allevamenti autorizzati comporta la sospensione dell'autorizzazione fino alla messa a norma delle strutture, col conseguente sequestro temporaneo degli animali detenuti. La recidiva nella violazione sopra indicata comporta la revoca dell'autorizzazione.
27. E' fatto divieto di utilizzare sul territorio comunale esemplari appartenenti alla fauna selvatica alloctona, ancorché nati in cattività, per mostre, gare e spettacoli di intrattenimento, escluso le attività previste dalla normativa venatoria vigente.
28. E' vietato allevare, detenere e commerciare sul territorio comunale animali da pelliccia o destinati alla sperimentazione.
29. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose.

30. Sono vietati su tutto il territorio comunale la vendita e l'utilizzo delle colle per la cattura dei topi.

## **Art. 8 – Norme in caso di avvelenamento di animali**

1. I Medici Veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno che si ipotizza essere stato utilizzato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura o negli istituti di tutela dell'ambiente e della fauna, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare adeguati provvedimenti ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.



## **TITOLO IV**

### **AFFIDAMENTO E ADOZIONE DI CANI, CONTROLLO DEL RANDAGISMO, SMARRIMENTO E ABBANDONO DI ANIMALI**

#### **Art. 9 – Affidamento e adozione di cani**

1. Il Comune di Cecina riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di cani abbandonati o randagi da parte di soggetti privati.  
Gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie ed il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati. Per raggiungere tali risultati il Comune potrà avvalersi della collaborazione di Medici Veterinari Comportamentalisti ed Educatori Cinofili.  
Saranno individuate iniziative al fine di incentivare l'adozione e l'affido.  
Al fine di incentivare l'adozione di cani e gatti da parte di soggetti a rischio di emarginazione sociale e/o a basso reddito, il Comune può riconoscere, se adeguatamente certificato dai servizi sociali un aiuto economico.
2. Nell'ambito del Progetto "Anziani e Cani: un'amicizia per vivere meglio" il Comune può incentivare le adozioni di cani e gatti da parte di soggetti anziani attraverso aiuti economici, contributi in cibo per gli animali adottati, e/o assistenza Medica Veterinaria per i problemi organici e comportamentali.

#### **Art. 10 – Prevenzione del randagismo**

1. Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, il Comune di Cecina, tramite una serie di controlli, si propone di effettuare un censimento della popolazione canina presente sul proprio territorio. I controlli saranno tesi a verificare che tutti i cani abbiano tatuaggio o microchip (e che quindi siano iscritti all'anagrafe canina). I tatuaggi non più decifrabili dovranno essere sostituiti con l'applicazione del micro-chip entro 2 mesi dal controllo o per iniziativa del proprietario. A tal fine, il Comune potrà avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile, di Medici Veterinari e di Associazioni iscritte nei pubblici albi.

#### **Art. 11 – Smarrimento e abbandono di animali**

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dovrà fare denuncia dell'accaduto entro 48 alla Polizia Municipale, che attiverà le procedure del caso.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamenti, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

## TITOLO V

### **“PET THERAPY”**

#### **Art. 12 – Regolamentazione delle attività di AAA (Attività Assistite da Animali) e TAA (Terapie Assistite da Animali)**

1. Il Comune di Cecina promuove nel proprio territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza attuate con la collaborazione di animali.
2. A condurre le Attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. Gli animali non dovranno subire stress fisici o psichici, danni temporanei o permanenti, dolore o angoscia durante le Attività svolte.
4. Ai fini delle AAA e TAA è vietato l'utilizzo di animali selvatici o esotici, cuccioli e cuccioloni. Potranno essere scelti come coadiutori solamente animali domestici.
5. Quanti vogliano avviare o gestiscano attività di AAA o TAA dovranno presentare comunicazione al Sindaco del Comune di Cecina; la comunicazione dovrà contenere una descrizione il più possibile dettagliata delle Attività che si desidera svolgere o si stanno svolgendo, obiettivi generali delle Attività, i curricula delle persone che attueranno o stanno attuando le Attività con gli animali ed il numero, specie, razza, nome ed eventuale certificazione degli animali che collaboreranno o collaborano nelle Attività. Il Comune si riserva 30 giorni per valutare la comunicazione, con il sussidio di una commissione di esperti nominata dal Sindaco, dopodiché, se non sarà pervenuta ai mittenti nessuna risposta, varrà la regola del silenzio-assenso.
6. Gli animali che cooperano nelle AAA e TAA dovranno superare, prima dell'inizio della loro attività, una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare alle Attività di AAA e TAA.
7. Gli animali che prendono parte alle Attività di AAA e TAA dovranno essere sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute generale e di benessere richieste ai fini del loro impiego; i controlli dovranno essere effettuati da parte di un Medico Veterinario, che ne attesterà tramite certificazione il buono stato di salute psico-fisica. Le certificazioni dovranno essere conservate, per un eventuale controllo da parte del Comune, per un periodo non inferiore ai due anni dai responsabili delle AAA e TAA. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali deve essere assicurato il corretto mantenimento in vita, anche, eventualmente, attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati ai fini alimentari.
8. Gli animali che cooperano in Pet Therapy devono pervenire da canili o rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

## **TITOLO VI**

### **GESTIONE DELL'ANIMALE IN CASA**

#### **Art. 13 – Norme generali**

1. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche, comportamentali e sociali. Chi tiene un animale dovrà quindi averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. A tutti gli animali dovrà essere garantito un periodo minimo di permanenza con la madre ed i fratelli, variabile a seconda dell'etologia della specie, al fine di assicurare il giusto sviluppo ontogenetico del soggetto, garanzia indispensabile per l'equilibrio comportamentale dell'adulto.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da Medici Veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute psico-fisica lo renda necessario ed essere accuditi ed alimentati secondo la specie e la razza alla quale appartengono. In particolar modo, gli animali dovranno avere sempre a disposizione acqua da bere.
4. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano nei casi inerenti il ricovero temporaneo degli animali per esigenze igienico-sanitarie, certificato appositamente dal Medico Veterinario.

#### **Art. 14 – Cani**

1. Alle madri ed ai cuccioli dovranno essere garantiti, oltre a quanto fissato nel precedente Art. 13:
  - a) un'adeguata sistemazione, in luogo convenientemente luminoso ed areato, al riparo dalle intemperie;
  - b) i necessari contatti sociali con animali della stessa e di altre specie, al fine di un'adeguata socializzazione dei cuccioli;
  - c) la possibilità di rimanere assieme almeno fino al compimento dell'ottava settimana di vita dei cuccioli, ad esclusione di quando sussista grave pericolo per la loro salute psico-fisica, certificato dal Medico Veterinario.
2. Caratteristiche della cuccia:
  - a) se il cane trascorre parte del giorno o della notte all'esterno, una cuccia adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra, sormontata da apposita tettoia;
  - b) se il cane vive in appartamento, ogni animale dovrà avere a disposizione almeno un giaciglio di dimensioni adeguate, sufficientemente isolato dal pavimento.
3. Ai cani in genere, ed in particolare a cuccioli e cuccioloni, dovrà essere consentita ogni giorno l'opportuna attività motoria, anche ai fini della socializzazione con conspecifici ed eterospecifici e della congrua relazione con il partner umano. Pertanto sia i cani tenuti in appartamento che quelli custoditi in recinto dovranno poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo comma 4 e qualora il detentore interagisca con l'animale per almeno tre ore nell'arco della giornata.
4. Per i cani custoditi in un recinto la superficie di questo sarà così stabilita:

PESO DEL CANE	SUPERFICIE MINIMA COPERTA per ogni cane	SUPERFICIE MINIMA SCOPERTA per ogni cane
Entro 15 kg	1m.q.	2 m. q.
Da 15 Kg A 30Kg.	1,5 m.q.	3 m. q.
Oltre 30Kg.	2 m. q.	4 m. q.

5. Nel caso in cui dovessero essere presenti dei cuccioli, a questi dovrà essere garantito spazio sufficiente per potersi muovere e giocare agevolmente, pur garantendo comunque la loro permanenza con la madre almeno per le prime otto settimane di vita.
6. E' permesso detenere i cani, laddove non sia possibile agire diversamente e comunque per non più di otto ore nell'arco della giornata, ad una catena lunga almeno 4 metri e alta 2 metri dal terreno; la catena dovrà essere munita di moschettoni rotanti alle estremità e la sua pesantezza dovrà essere adeguata alla taglia del cane. Gli animali tenuti a catena dovranno sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua.
7. Il proprietario dovrà in ogni caso prevenire e se necessario curare, rivolgendosi a Medici Veterinari, ogni forma di disagio dell'animale, in particolar modo se il problema mina la tranquillità di altri cittadini. Dovranno essere evitati nello specifico, sempre con metodi non coercitivi, l'abbaiare insistente e problemi di aggressività.
8. Il Comune di Cecina, in base alle indicazioni del piano strutturale, provvederà, ove possibile, a regolamentare recinti, cuce per cani e relative condizioni igieniche nell'ambito del proprio Regolamento Urbanistico.

### **Art. 15 – Gatti**

1. Alle madri ed ai piccoli dovranno essere garantiti, oltre a quanto fissato nell'Art. 13:
  - a) un'ideale sistemazione, in luogo convenientemente luminoso ed areato, al riparo dalle intemperie;
  - b) la possibilità di rimanere assieme almeno fino al compimento dell'ottava settimana di vita dei gattini, ad esclusione di quando sussista grave pericolo per la loro salute psico-fisica, certificato dal Medico Veterinario.
2. Per i gatti tenuti esclusivamente all'esterno, dovrà essere predisposto per ogni animale apposito riparo; questo dovrà essere di dimensioni tali che il gatto possa muoversi agevolmente, sufficientemente coibentato, rialzato da terra, con tetto impermeabilizzato, e posto al riparo dalle intemperie.
3. Per i gatti tenuti in appartamento:
  - a) se l'animale ha possibilità di uscire a piacimento, dovrà essere prevista almeno una lettiera igienica;
  - b) se il gatto trascorre la maggior parte del tempo in casa o se non ha possibilità di uscire dovranno essere predisposti:
    - .almeno una lettiera igienica per ogni gatto presente; ideale sarebbe posizionare una lettiera per gatto, più una;
    - .arricchimenti ambientali, in particolar modo graffiatoi e giochi che permettano al gatto di simulare l'attività predatoria.

### **Art. 16 – Conigli da compagnia**

1. Alle madri e ai piccoli dovranno essere garantiti, oltre a quanto fissato nell'Art. 13:
  - a) un'ideale sistemazione, in gabbia sufficientemente spaziosa posta in luogo luminoso ed areato, al riparo dalle intemperie;
  - b) la possibilità di rimanere assieme almeno fino al compimento della sesta settimana di vita dei coniglietti, ad esclusione di quando sussista grave pericolo per la loro salute psico-fisica, certificato da Medico Veterinario.

2. Caratteristiche delle gabbie:
  - a) dimensioni minime: almeno lunghe cm. 100, larghe cm. 50 ed alte cm. 40 per due conigli adulti;
  - b) ogni animale adulto in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in lunghezza e 10 in larghezza;
  - c) posizionamento: luogo luminoso, areato, al riparo da sbalzi di temperatura e dalla luce diretta del sole, possibilmente in un punto della casa frequentato dai componenti della famiglia;
  - d) arricchimento: all'interno di ogni gabbia andranno posizionati: griglia raccogli-fieno, ciotola, beverino a sifone, tubi o scatole di plastica o di cartone in cui il coniglio si possa nascondere, giochi.
3. Per gli animali tenuti all'esterno, la gabbia, oltre ad avere le caratteristiche riportate al comma 2, dovrà essere posta in luogo riparato dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, essere rialzata da terra, avere una tettoia impermeabile e tre lati opportunamente schermati contro il vento.
4. Dovrà essere consentita al coniglio almeno un'uscita giornaliera dalla gabbia, avendo cura di vigilare sulla sua attività.
5. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.
6. In alternativa alla gabbia, potranno essere predisposti appositi recinti aventi comunque le stesse caratteristiche.

### **Art. 17 – Furetti e Roditori domestici**

1. Caratteristiche delle gabbie:
  - a) dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
  - b) poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
  - c) all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i roditori possano nascondersi, oggetti con cui giocare, ruota per correre, apposita tana.
2. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

### **Art. 18 – Cavalli**

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri; ai cavalli deve essere data la possibilità di effettuare almeno una sgambettatura giornaliera;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. E' vietato accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

### **Art. 19 – Volatili**

1. Caratteristiche delle gabbie:
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni dovranno essere aumentate del 30%;
  - c) ogni gabbia dovrà essere dotata di ciotola per il cibo, abbeveratoio a sifone e almeno un posatoio per animale;
  - d) dovrà inoltre essere collocato un idoneo rifugio all'interno del quale gli uccelli possano nascondersi, riposare e/o nidificare;  
Quanto previsto ai precedenti punti a) b) e c) dovrà essere adottato in occasione dell'annuale Fiera dei Volatili e nel trasporto dei richiami vivi destinati all'attività venatoria, che non potranno inoltre essere trasportati in "astucci" in cartone o vetroresina sagomati sul loro corpo;
  - e) agli uccelli acquatici dovrà essere garantita la possibilità almeno temporanea nell'arco della giornata di usufruire di idonee quantità di acqua, fatto salvo le norme previste per gli animali da richiamo ove diversamente specificato dalle normative riguardanti l'attività venatoria.
2. Le gabbie dovranno essere poste in luogo areato e luminoso, al riparo dalle intemperie e dalla luce diretta del sole;
3. Per quanto riguarda le specie sociali, dovrà essere favorita la convivenza di più volatili oltre alla collocazione idonea alla relazione familiare.

## **Art. 20 – Animali acquatici**

1. Caratteristiche degli acquari:
  - a) il volume non dovrà essere inferiore a due litri per cm della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 20 litri d'acqua;
  - b) non dovranno essere di forma sferica o comunque con pareti curve di materiale trasparente;
  - c) dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

## TITOLO VII

### **TUTELA DELLA FAUNA MINORE E DEGLI INSETTI**

#### **Art. 21 – Fauna Minore**

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n. 357 e successive integrazioni), nella Legge n. 157/92, il Comune di Cecina tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
2. Le specie animali (e le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale) oggetto di tutela sono:
  - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi e cioè: Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra gigliolii*), Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*), Geotritone italiano (*Speleomantes italicus*), Tritone punteggiato italiano (*Triturus vulgaris meridionalis*), Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), Tritone italico (*Triturus italicus*), Rospo comune (*Bufo bufo*), Rospo smeraldino (*Bufo viridis*), Ululone appenninico (*Bombina pachypus*), Raganella italiana (*Hyla intermedia*), Rana dalmatina (*Rana dalmatina*), Rana temporaria (*Rana temporaria*), Rana appenninica (*Rana italica*), Rana verde (*Rana sinkl. "hispanica"*);
  - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili e cioè: Testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*), Testuggine di Hermann (*Testudo hermanni*), Tartaruga caretta (*Caretta caretta*), Tartaruga verde (*Chelonia mydas*), Tartaruga liuto (*Dermodochelys coriacea*), Lucertola campestre (*Podarcis sicula*), Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), Ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*), Geco comune (*Tarentola mauritanica*), Geco verrucoso (*Hemidactylus turcicus*), Orbettino (*Anguis fragilis*), Luscengola comune (*Chalcides chalcides*), Saettone comune (*Elaphe longissima*), Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), Natrice dal collare (*Natrix natrix*), Natrice tassellata (*Natrix tessellata*), Biacco (*Coluber viridiflavus*), Colubro liscio (*Coronella austriaca*), Colubro di Riccioli (*Coronella girondica*), Vipera comune (*Vipera aspis*), Vipera di Orsini (*Vipera ursinii*);
  - c) oltre a quelle già protette ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n.157, le seguenti specie autoctone appartenenti alla classe dei Mammiferi : Riccio europeo (*Erinaceus europaeus*), Talpa cieca (*Talpa caeca*), Talpa romana (*Talpa romana*), Toporagno comune (*Sorex araneus*), Toporagno appenninico (*Sorex samniticus*), Mustiolo (*Suncus etruscus*), Crocidura minore (*Crocidura suaveolens*), Scoiattolo (*Sciurus vulgaris*), Ghiro (*Glis glis*), Moscardino (*Muscardinus avellanarius*), Arvicola terrestre (*Arvicola terrestris*), Arvicola di Savi (*Pitymys savii*), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles meles*), Puzzola (*Mustela putorius*), Donnola (*Mustela nivalis*), Martora (*Martes martes*), Faina (*Martes foina*), tutte le specie appartenenti all'ordine dei Chiroteri (*Chiroptera*);
  - d) le seguenti specie della classe dei Crostacei: gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*), Gamberetto di fiume (*Palemonetes antennarius*), Granchio di fiume (*Potamon fluviatile*);
  - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee.

3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Il Sindaco o suo delegato può consentire deroghe alla detenzione delle specie animali di cui al precedente punto 2 commi a), b), c), d) ed e) solo ed esclusivamente a Enti o Istituti, pubblici o privati, di ricerca scientifica finalizzati allo studio, alla conservazione, alla gestione, alla protezione dell'ambiente e di tutte le sue componenti, Musei naturalistici, Istituti scolastici e Università, Associazioni animaliste, zoofile, ambientaliste che ne facciano richiesta dietro motivata e giustificata domanda scritta e comunque per finalità non in contrasto con i principi di tutela, di salvaguardia e di conservazione contenuti nel presente Regolamento.
6. Tali deroghe avranno valore temporaneo, dovranno riportare la durata di validità che non supererà i 12 mesi consecutivi e riporteranno specificatamente il numero di animali detenibili indicando o allegando - ove possibile e successivamente al prelievo o al recupero - per ogni esemplare il numero di tatuaggio, microchip, targhetta o anello di riconoscimento, immagine del disegno dorsale o ventrale individuale e quanto altro possa rendere chiaramente identificabile l'esemplare destinato alla detenzione.
7. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare al Sindaco.

## **Art. 22 – Insetti**

1. Alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.
2. Sono in particolar modo tutelate le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, gli scarabei dorati, i grilli, le cicale, le libellule, le lucciole e le api. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità. E' fatto divieto di catturare, molestare, uccidere o danneggiare gli insetti di cui al presente comma.
3. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.



## **TITOLO VIII**

### **GESTIONE DELL'ANIMALE IN AMBITO URBANO**

#### **Art. 23 – Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento e cartellonistica**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. Nel caso in cui sia ritenuto necessario, saranno predisposte barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli animali alla carreggiata.
3. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.
4. In caso di apposizione di barriere antirumore, vetrate a specchio, insegne o altre superfici trasparenti o riflettenti, sia in strutture pubbliche che private, che possano costituire pericolo per gli uccelli che, ingannati dal riflesso o dalla trasparenza, possono entrare in collisione con esse, è fatto obbligo in via prioritaria di utilizzare strutture opache oppure in subordine, quando questo non sia possibile, di apporre idonee sagome opache riprodotte rapaci in volo delle dimensioni minime di 50 cm di apertura alare.
5. Le barriere fono-assorbenti collocate lungo le strade pubbliche dovranno essere realizzate preferibilmente in materiale non trasparente e comunque adeguatamente visibili anche grazie all'apposizione dei contrassegni denominati "GHOST".

#### **Art. 24 – Trasporto di animali**

1. Gli animali trasportati su mezzi di privati dovranno essere sistemati in modo da non recare loro costrizione, dolore o sofferenza, anche momentanei.
2. Eventuali gabbie e trasportini dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi con facilità; agli animali non dovranno mancare areazione e luce sufficienti.
3. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Cecina.
4. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso di guinzaglio e museruola; i gatti e gli altri animali di piccola taglia dovranno essere condotti negli appositi trasportini. E' facoltà dell'autista del mezzo pubblico rifiutare l'accesso agli animali non condotti nei modi indicati.
5. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena il ripristino dell'igiene e l'immediata discesa dal mezzo.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia condotti negli appositi trasportini ed i cani sotto i 12 Kg di peso corporeo sono comunque ammessi al trasporto.
7. I cani guida per non vedenti e gli altri animali d'assistenza saranno comunque ammessi su tutti i mezzi di trasporto pubblico, compresi i taxi.

#### **Art. 25 – Accesso negli esercizi pubblici e commerciali**

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti al seguente comma 2, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali situati nel territorio comunale salvo quelli per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti; gli altri animali domestici potranno ugualmente accedere a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, sempre che non ne sia previsto il divieto dalle norme esistenti, a patto di essere contenuti negli appositi trasportini o gabbie.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove occorra, la museruola, avendo cura che non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere al proprio interno animali a quegli esercizi che predispongano: a) ben visibile dall'esterno dell'esercizio un cartello di divieto di ingresso riguardante gli animali in oggetto; b) all'esterno appositi ganci o gabbie di accoglienza atti alla custodia degli animali durante la permanenza del proprietario o detentore all'interno dell'esercizio stesso; c) in corrispondenza dei ganci o delle gabbie suddette un cartello che ne indichi la funzione (ad esempio: "sosta animali").
4. Nel caso in cui, per motivi legali, tecnici o igienico-sanitari, non sia possibile né far accedere gli animali nell'esercizio, né apporre gli appositi ganci o gabbie, il proprietario dell'esercizio in questione dovrà presentare una richiesta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale per l'esenzione.
5. Per quanto riguarda gli animali che cooperano nelle Attività di Pet Therapy, rispondenti ai requisiti di cui al TITOLO V, questi possono accedere a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, Ospedali, Case di Cura, Residenze per Anziani. Al fine di un loro rapido riconoscimento, questi animali dovranno essere dotati di pettorina, collare, o altro dispositivo speciale che ne permetta l'immediata categorizzazione.
6. Per quanto concerne gli esercizi pubblici e commerciali, già operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che non fossero in regola rispetto alle norme del precedente comma 3, si rimanda all'Art. 43 comma 2.

## **Art. 26 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche; aree destinate ai cani**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. L'accesso è vietato in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse. Per quanto concerne le spiagge gli animali potranno accedere esclusivamente nelle zone denominate "spiagge per cani".
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, la museruola, qualora gli animali possano determinare danno o disturbo agli altri frequentatori.
3. Nell'ambito dei giardini, parchi, aree verdi e spiagge di uso pubblico, saranno individuati dal Comune, mediante appositi cartelli, spazi (ove possibile recintati) destinati ai cani, dotati anche, ove possibile, delle opportune attrezzature, come distributori di palette igieniche, cestini per la raccolta dei rifiuti, fonti di acqua corrente e quant'altro si ritenga necessario.
4. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità del proprietario o detentore, che si accerterà che il proprio animale non determini danni a persone, animali, piante o strutture presenti.

## **Art. 27 – Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o di altrui proprietà, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualunque area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, spiaggia ed altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di cani guida per non vedenti o altri cani d'assistenza, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita palette o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo. Gli stessi sono obbligati a mostrare tali strumenti su richiesta di un pubblico

ufficiale. Qualora ne risultino sprovvisti al momento della richiesta, sono passibili di sanzioni ai sensi del presente regolamento.

## **TITOLO IX**

### **COMMERCIO DI ANIMALI**

#### **Art. 28 – Norme generali**

1. Il commercio di ogni specie animale deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali stessi.
2. Per esposizione di animali si intende la detenzione dell'animale all'interno dell'esercizio pubblico, in luoghi accessibili al pubblico indipendentemente dal fatto che la detenzione stessa sia finalizzata alla vendita dell'animale o alla sua pura esposizione per fini diversi comunque nell'ottica di salvaguardia e per il benessere dell'animale stesso.
3. E' possibile detenere per fini di vendita in esercizi pubblici unicamente animali domestici e animali selvatici in possesso di certificato CITES.
4. Per ciò che riguarda l'esposizione al pubblico degli animali si rimanda all'articolo 43.
5. Le attività commerciali che effettuano commercio di animali domestici, dovranno accertarsi che gli animali in vendita provengano da allevamenti idonei dal punto di vista igienico-sanitario e che non abbiano sofferto maltrattamenti durante il trasporto.
6. E' fatto divieto agli esercizi pubblici e commerciali fissi di esporre al pubblico senza preventiva autorizzazione del Sindaco e, comunque, per più di quattro ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo Art. 30, e degli animali acquatici, di cui al successivo Art. 31). I detentori di animali esposti in esercizi pubblici e commerciali debbono denunciarne il possesso entro 45 giorni dalla emanazione della presente ordinanza, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa salvo verifica successiva del rispetto della presente normativa da parte dei soggetti preposti alla vigilanza.
7. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio pubblico o commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie ed usufruire della necessaria circolazione d'aria, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo sufficienti. L'esposizione non potrà avvenire nelle ore notturne, o in presenza di musica ad alto volume, rumori o emissioni di fumi o sostanze nocive. I contenitori e le gabbie dovranno essere tenuti puliti.
8. Le condizioni igienico-sanitarie degli animali dovranno essere controllate costantemente e, ove necessario, il responsabile dell'attività dovrà rivolgersi al Medico Veterinario.
9. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali (ad esclusione di cani e gatti, come da successivo Art. 29, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, in contenitori di dimensioni tali da poter permettere agli animali di muoversi con facilità, protetti da sole e dalle intemperie, in luogo debitamente arieggiato, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; dovranno anche essere soddisfatte le norme di cui ai successivi Artt. 30, 31 e 32 del presente Regolamento.
10. La vendita degli animali dovrà sempre avvenire previa indicazione all'acquirente circa le esigenze fisiologiche e comportamentali degli stessi.
11. Non potranno essere effettuate vendite o cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
12. Per quanto concerne gli esercizi pubblici e commerciali, già operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che non fossero in regola rispetto alle norme del presente Titolo IX, si rimanda all'Art. 45 comma 2.

#### **Art. 29 – Cani e gatti**

1. E' fatto divieto di esposizione, cessione e commercio di cani e gatti alle attività commerciali a posto fisso e itineranti.
2. Per essere esposti e/o ceduti e/o venduti dalle attività commerciali cuccioli di cane e gatto dovranno avere età compresa tra i due mesi ed i tre mesi.
3. Dall'ingresso nell'attività commerciale, i cuccioli dovranno essere venduti entro quindici giorni, dopodiché il proprietario dell'esercizio dovrà provvedere a trovar loro idonea sistemazione in una famiglia o in un adeguato ricovero.
4. Modalità di esposizione:
  - a) le gabbie o i contenitori con all'interno cuccioli di cane dovranno avere come minimo metri 1,30 di lunghezza x metri 1 di larghezza x metri 1 di altezza. Ogni gabbia o contenitore non potrà contenere più di tre cuccioli di piccole dimensioni o due di grandi dimensioni; per ogni animale in più dovrà essere previsto un aumento del 30% in lunghezza e larghezza. All'interno dovranno essere posti: ciotole per il cibo, contenitori per l'acqua (sempre presente a volontà), un ricovero per animale, in cui questo possa se vuole celarsi o riposare, oggetti che permettano ai cuccioli di giocare.
  - b) le gabbie o i contenitori con all'interno cuccioli di gatto dovranno avere come minimo metri 1 di lunghezza x metri 1 di larghezza per metri 1,20 di altezza. Ogni gabbia o contenitore non potrà contenere più di tre piccoli; per ogni animale in più dovrà essere previsto un aumento del 20% in lunghezza e larghezza. All'interno dovranno essere posti: ciotole per il cibo, contenitori per l'acqua (sempre presente a volontà), un ricovero per animale, in cui questo possa se vuole celarsi o riposare, oggetti per il gioco, mensole o altri dispositivi su cui i gattini possano arrampicarsi.
  - c) gli animali potranno essere esposti al pubblico per non più di due ore consecutive nell'arco della giornata e comunque per non più di complessive quattro; per il resto del tempo dovranno essere ricoverati in altre gabbie o recinti idonei oppure tenuti presso abitazioni, ove vigono le norme di cui al Titolo VI del presente Regolamento. Non è comunque permessa l'esposizione dalle ore 19:00 alle ore 8:00 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00.
  - d) gli animali non potranno in nessun caso essere esposti in vetrina.

## **Art. 30 – Volatili**

1. Caratteristiche delle gabbie per l'esposizione:
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni dovranno essere aumentate del 30%;
  - c) ogni gabbia dovrà essere dotata di ciotola per il cibo, abbeveratoio a sifone e almeno un posatoio per animale;
  - d) dovrà inoltre essere collocato un idoneo rifugio all'interno del quale gli uccelli possano nascondersi, riposare e/o nidificare;
  - e) agli uccelli acquatici dovrà essere garantita la possibilità almeno temporanea nell'arco della giornata di usufruire di idonee quantità di acqua.
  - f) gli animali non potranno comunque essere esposti in vetrina.
2. Per quanto riguarda le specie sociali, i volatili dovranno essere tenuti almeno in coppia.
3. Caratteristiche delle gabbie per quanto riguarda le attività commerciali ambulanti ed occasionali che stazionino per un periodo non superiore ai tre giorni sul Territorio Comunale:
  - a) ogni esemplare presente all'interno della gabbia dovrà avere la possibilità di svolgere le funzioni motorie connesse alle proprie caratteristiche etologiche; per tale motivo le gabbie dovranno essere di dimensioni sufficienti affinché tutti gli animali presenti al loro interno possano muoversi ed aprire le ali agevolmente;
  - b) ogni gabbia dovrà essere dotata di ciotola per il cibo, abbeveratoio a sifone e almeno un posatoio ogni due animali;
  - c) dovrà inoltre essere collocato in ogni gabbia un idoneo rifugio all'interno del quale gli uccelli possano nascondersi, riposare e/o nidificare;
  - d) agli uccelli acquatici dovrà essere garantita la possibilità almeno temporanea nell'arco della giornata di usufruire di idonee quantità di acqua;
  - e) gli animali non potranno comunque essere esposti per più di cinque ore giornaliere.

4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali che stazionino sul territorio comunale per un periodo superiore ai tre giorni, sono obbligate a seguire le norme di cui al comma 1 e comma 2 del presente Articolo.

### **Art. 31 – Animali acquatici**

1. Caratteristiche degli acquari:
  - a) il volume non dovrà essere inferiore a due litri per cm della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. Per quanto riguarda invece le attività commerciali ambulanti ed occasionali, il volume e la capienza degli acquari dovranno essere adeguati alle dimensioni e al numero degli animali ospitati;
  - b) non dovranno comunque essere di forma sferica o con pareti curve di materiale trasparente;
  - c) dovranno essere sempre garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
  - d) gli acquari contenenti animali non potranno essere esposti in vetrina
2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

### **Art. 32 – Altri animali**

1. Caratteristiche delle gabbie:
  - a) conigli e furetti: almeno lunghe cm. 100, larghe cm. 50 ed alte cm. 40 per due conigli; ogni coniglio in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in lunghezza e 10 in larghezza; all'interno della gabbia dovranno essere posti ciotola, beverino a sifone, griglia raccoglieno per i conigli, tubi o scatole in cui gli animali si possano nascondere, apposita tana, giochi;
  - b) roditori domestici: abbastanza grandi da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare tra loro; all'interno della gabbia dovranno essere posti ciotola, abbeveratoio, tubi o scatole in cui gli animali possano nascondersi, apposita tana, giochi;
2. Gli animali non potranno essere esposti in vetrina.

## **TITOLO X**

### **FAUNA URBANA ED ANIMALI ESOTICI**

#### **Art. 33 – Tutela della Fauna Selvatica in ambito urbano**

1. Il Comune di Cecina riconosce l'importanza delle specie sotto elencate quali tasselli fondamentali dell'equilibrio ecologico e quali indicatori della salute dell'ambiente urbano; attribuisce inoltre loro un ruolo caratterizzante il paesaggio urbano essendo ormai parte integrante della vita quotidiana, dei colori e dei suoni dell'habitat urbano, come elemento di integrazione tra uomo e natura. Per quanto sopra riconosce alle specie sotto elencate la necessità di adozione di particolari strumenti ed accorgimenti per tutelarne l'integrità.
2. Specie oggetto di particolare tutela e comunque nel rispetto delle normative venatorie: Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*), Rondone (*Apus apus*), Rondone pallido (*Apus pallidus*), Pigliamosche (*Muscicapa striata*), Cinciallegra, (*Parus major*), Cinciarella (*Parus caeruleus*), Cardellino (*Carduelis carduelis*), Ballerina bianca (*Motacilla alba*), Taccola (*Corvus monedula*), Upupa (*Upupa epops*), Assiolo (*otus scops*), Civetta (*Athene noctua*), Allocco (*Strix aluco*), Barbagianni (*Tyto alba*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Passera d'Italia (*Passer domesticus*), Passera mattugia (*Passer montanus*), tutte le specie di Chiroterteri, tutte le specie di Mustelidi, la Volpe, l'Istrice, il Geco comune (*Tarentola mauretanica*), il Geco verrucoso (*Hemidactylus turcicus*), il Tarantolino (*Phyllodactylus europaeus*).
3. Il Comune, in collaborazione con le associazioni ambientaliste e venatorie, promuove il censimento delle colonie di Balestruccio, di Rondine, di Rondone presenti in ambiente urbano.
4. E' vietato disturbare, rimuovere, distruggere o rendere inaccessibili nidi, tane e rifugi animali selvatici ; in particolare è vietato l'abbattimento o il prelievo di nidi di uccelli, occupati o anche solamente in costruzione, ed anche i nidi rioccupati di anno in anno, come nel caso di Rondine e Balestruccio, al di fuori dei casi di comprovata necessità dovuti alla pubblica incolumità, a motivazioni di ordine igienico-sanitario o di sicurezza in genere di cui il richiedente dovrà produrre adeguata documentazione ed acquisire l'autorizzazione comunale a procedere previo parere obbligatorio espresso dalla Provincia di Livorno, competente in materia di fauna selvatica e dal Corpo Forestale dello Stato – Servizi CITES in caso di fauna particolarmente protetta;
5. In caso di rimozione di nidi dovuti ai motivi previsti al comma 1, il richiedente o concessionario dovrà segnalare il caso alla Commissione per la tutela degli Animali per l'individuazione delle migliori procedure da applicare. Non potranno essere rimossi nidi con uova ancora in fase di incubazione, a meno delle condizioni indicate nel precedente comma, mentre per i nidiacei non ancora autonomi dovranno essere adottate tutte le cautele richieste dalla specie con il loro tempestivo trasporto, sempre a carico del richiedente, presso la struttura di recupero del CRUMA LIPU di Livorno che provvederà all'allevamento ed al successivo rilascio in natura.
6. In caso di modifica e distruzione del sito privo di specifica autorizzazione, l'Amministrazione Comunale si impegna al ripristino o alla creazione di siti alternativi, rivalendosi su colui che ha infranto il divieto.
7. Il Comune promuove, con un fondo annuo definito in fase di bilancio preventivo, una serie di interventi per favorire la sensibilizzazione dei cittadini, in particolare scolaresche, in merito al rispetto ed ai diritti degli animali. Tale obiettivo potrà essere raggiunto con la

realizzazione di concorsi e iniziative, con corsi di formazione oltre ad una serie di interventi volti alla realizzazione di nidi e rifugi artificiali.

8. Il Comune valorizza, secondo criteri definiti dal Regolamento Edilizio, l'esecuzione di lavori di ristrutturazioni o di costruzione di immobili, che mantengono i nidi esistenti, utilizzano elementi architettonici che favoriscano l'insediamento di specie selvatiche o adottano criteri, materiali e modalità costruttive idonei a favorire la presenza delle specie particolarmente tutelate.
9. Sostegno alimentare in periodo invernale .E' consentita la somministrazione di cibo idoneo ai piccoli passeriformi ospiti dell'ambiente urbano nel corso delle stagioni più fredde. Tale periodo viene individuato a partire dal 1 novembre fino al 15 marzo. Il cibo dovrà essere depositato su mangiatoia provvista di copertura, possibilmente ad almeno due metri da terra.

### **Art. 34 - Tutela degli animali esotici**

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Gli animali esotici necessitano di condizioni ambientali, climatiche, sociali difficilmente compatibili con quelle ricreate, pur nel miglior modo possibile, all'interno delle abitazioni. Pertanto, la detenzione di animali esotici nelle proprietà private dovrà essere limitata a casi eccezionali, nei quali i possessori dovranno attenersi alla norme previste nei commi successivi.
3. I possessori a qualsiasi titolo di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco.
4. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni che consentano di identificare gli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della Legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche e integrazioni.
5. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
6. La domanda di autorizzazione di cui al comma 3 deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
7. I possessori sono tenuti inoltre a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o la scomparsa per qualsiasi causa degli animali detenuti.
8. Chi commerci animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche e integrazioni
9. I possessori di animali esotici devono essere a conoscenza delle caratteristiche zoologiche, etologiche e di igiene degli animali detenuti, e devono garantire il rispetto delle condizioni sociali, climatiche e/o microclimatiche, di habitat e igienico-sanitarie specifiche di ogni animale.
10. In particolare dovrà essere riprodotto l'habitat di origine degli animali detenuti, e non si dovrà esporre l'animale a temperature o climi diversi da quelli naturali.
11. I ricoveri e /o le aree destinate agli animali devono possedere requisiti strutturali di sicurezza tale da impedirne la libera fuga o l'allontanamento anche temporaneo.
12. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici in condizioni diverse da quelle previste dalla presente normativa o ritenute non idonee all'eventuale controllo da parte di operatori scelti a tal scopo da parte del Comune, comportano, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa di cui all'Art. 40, la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del possessore o detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dal Comune stesso.

## **TITOLO XI**

### **GATTI LIBERI**

#### **Art. 35 – Definizione dei termini, proprietà dei gatti liberi**

1. Per “gatto libero” si intende un gatto che vive in libertà.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e che frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline e dei gatti liberi è denominata “gattaio” o “gattaia”.
4. I gatti che vivono liberi nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

#### **Art. 36 – Compiti dell’Azienda Sanitaria**

1. L’Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi rimettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, sarà garantita dall’Amministrazione Comunale, conformemente alle normative che regolano la materia del randagismo, mediante la collaborazione di Associazioni di volontariato e/o convenzioni con la ASL competente per territorio.
3. La sterilizzazione sarà di competenza della ASL come da normativa in materia. Eventuali cure potranno essere garantite mediante convenzioni con Medici Veterinari Liberi Professionisti e/o Servizi Veterinari ASL.

#### **Art. 37 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/ie**

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattai/ie, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove, quando ve ne sia richiesta da parte dei cittadini interessati, corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria e con Medici Veterinari liberi professionisti; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Potranno occuparsi dell’alimentazione e del sostentamento delle colonie feline solamente le persone in possesso del tesserino di cui al comma precedente.
3. Al gattaio/ia deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica all’interno del territorio comunale, nell’ambito degli orari di apertura al pubblico.
4. L’accesso dei/delle gattai/ie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

#### **Art. 38 – Colonie feline**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Cecina che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell’art. 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale



censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria Locale n.6 Zona Bassa Val di Cecina ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

### **Art. 39 – Alimentazione dei gatti**

1. Il/le gattai/ie potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. Il/le gattai/ie sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

## **TITOLO XII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 40 – Sanzioni**

1. Ai sensi del capo I della legge 24/11/1981 n. 689, per le VIOLAZIONI alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
  - a) per l'inosservanza alle norme di cui all'art. 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300;
  - b) per l'inosservanza alle restanti norme di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

#### **Art. 41 – Vigilanza**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile Volontarie , le Guardie Ambientali Volontarie e le Guardie previste dalla L. 157/1992 e successive modifiche. In alcuni casi questi possono essere affiancati, per quanto riguarda la parte di prevenzione e controllo dell'osservanza alle norme, da Associazioni iscritte nei pubblici albi .

#### **Art. 42 – Inumazione di animali**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia, è consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.
2. Il Comune di Cecina, a tal fine, favorisce iniziative pubbliche e private volte ad individuare, nel proprio territorio, aree da destinare all'inumazione di animali.
3. Resta concessa ai singoli cittadini, come previsto dalle normative previste in materia, la facoltà di inumare su terreni di proprietà esclusiva i propri animali d'affezione deceduti.

#### **Art. 43- Centri di custodia di animali selvatici**

Per quanto concerne gli Agriturismi ed i centri che detengono animali selvatici a scopo espositivo e/o di conservazione della specie, anche in relazione a percorsi didattici, si fa riferimento al decreto legislativo n. 73 del 21 marzo 2005 e sue successive modificazioni come da decreto legislativo n. 192 del 4 aprile 2006 in conformità con la direttiva europea n. 22 del 1999.

#### **Art. 44 – Commissione tecnica per la tutela degli Animali**

Il Comune di Cecina, in base agli indirizzi, alle normative e alle opportunità del presente Regolamento, istituisce un'apposita commissione tecnica mista, al fine di promuovere e condividere le azioni di tutela e sensibilizzazione nei confronti degli animali.

Tale commissione, vista la complessità e l'articolazione del presente Regolamento, avrà anche i compiti di monitorarne l'applicazione e di suggerirne eventuali modifiche e migliorie al Consiglio Comunale.

La commissione è composta da un rappresentante per ogni associazione animalista e venatoria che opera nel territorio, da medici veterinari e specialisti nominati dall'amministrazione comunale.

La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

#### **Art. 45 – Norma transitoria**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre Disposizioni Comunali.
2. Per quanto concerne gli esercizi pubblici e commerciali, già operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che non fossero in regola rispetto alle norme del Titolo IX "commercio di animali", dovranno adeguarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

